

DECRETO 22 ottobre 1999.

**Modifica del decreto 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale Oasi faunistica di Vendicari, ricadente nel comune di Noto.**

#### L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto n. 81 del 14 marzo 1984, con il quale è stata costituita la riserva naturale Oasi faunistica di Vendicari, ricadente nel territorio del comune di Noto, provincia di Siracusa;

Visto il decreto n. 233/44 del 28 aprile 1995, con il quale è stata modificata la perimetrazione della riserva sopra citata;

Visto il decreto n. 821 del 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella stessa riserva naturale e, in particolare, l'art. 2, lettera z), relativo al divieto di balneazione nel tratto tra Eloro e Torre Vendicari;

Vista la nota n. 1952 dell'11 marzo 1997 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa e la nota n. 10795 del 18 maggio 1998 del sindaco di Noto, con le quali vengono rappresentati i problemi derivanti dal divieto sopra riportato e, conseguentemente, viene richiesta la cassazione dello stesso;

Visti i rapporti istruttori del gruppo XLIV prot. n. 449 del 31 luglio 1997 e n. 453 del 6 luglio 1998;

Visto il parere espresso nella seduta del 18 maggio 1999 dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, il quale condivide e fa propria la proposta di parere favorevole formulata dalla commissione II nella seduta del 27 aprile 1999 che di seguito si riporta: «...La commissione... propone al consiglio di esprimere parere favorevole alla cassazione dell'art. 2, lettera z), del regolamento della R.N.O. Oasi faunistica di Vendicari prevedendo, al contempo, di inserire tra le attività consentite in zona A, la seguente disposizione: "è consentito praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica»;

Ritenuto di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N.;

Decreta:

#### Art. 1

E' cassata la lettera z) dell'art.2 del decreto n. 821 del 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale Oasi faunistica di Vendicari.

#### Art. 2

L'art. 1 del decreto sopra citato è così integrato:

«d) è consentito praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica».

### Art. 3

La lettera d) dell'art. 1 del citato decreto n. 821/87 diventa lettera e).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente per competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 22 ottobre 1999.

LO GIUDICE

---

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 18 novembre 1999 al n. 250.

(99.50.2345)